

LEGGE REGIONALE 30/2007

Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali
In vigore decorsi 180 giorni dalla pubblicazione (BURL 30/11/2007)

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico **nei giorni feriali dalle ore sette alle ore ventidue**. Nel rispetto di tale fascia oraria l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il **limite di tredici ore giornaliere**. L'osservanza della **mezza giornata di chiusura infrasettimanale** è **facoltativa**.

L'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è **consentita, con riferimento all'intero anno solare**, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita **fino a 250 metri quadrati**.

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, nel corso dell'anno solare, **possono** restare aperti al pubblico:

Gennaio	I domenica	
Febbraio	I domenica	
Marzo	I domenica	
Aprile	I domenica	
Maggio	I domenica	Ultima domenica
Giugno	I domenica	
Luglio	I domenica	
Agosto	I domenica	Ultima domenica
Settembre	I domenica	
Ottobre	I domenica	
Novembre	I domenica	Ultima domenica
Dicembre	Tutte le domeniche e festività	

più tre giornate domenicali e festive scelte dai comuni entro il 30 novembre di ogni anno.

Salvo non coincida con la festa patronale, non è consentita l'apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate domenicali o festive:

- a) 1° gennaio;
- b) Pasqua;
- c) 25 aprile;
- d) 1° maggio;
- e) 15 agosto;
- f) 25 dicembre pomeriggio;
- g) 26 dicembre.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80 per cento della superficie di vendita dell'esercizio:

- a) **rivendite di generi di monopolio;**
- b) **rivendite di giornali, riviste e periodici;**
- c) **gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;**
- d) **esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;**
- e) **esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.**